



ORDINANZA DEL SINDACO N. 41 / 21/05/2018

**OGGETTO: MANUTENZIONE AREE ADIACENTI ALL'ARGINE STRADALE E FERROVIARIO
NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**

I L SINDACO

Visto l'art. 54, comma 2 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni del Sindaco;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto del DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie" in particolare gli art. 52, 55 e 56:

- art 52: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle FFSS per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della MTCT, su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette istanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

- art 55: "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

- art. 56: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito



sia costituito da materiali combustibili.”

Dato atto della comunicazione della Prefettura di Livorno prot. n. 3080/2018 Area V del pervenuta a questo Ente in data 27/04/2018, protocollo n.6813, con la quale si richiama l'attenzione dei possessori e/o detentori dei terreni limitrofi la linea ferroviaria circa l'urgenza e la necessità di eliminare ogni situazione di potenziale rischio e/o pericolo per la circolazione ferroviaria per la pubblica incolumità derivante dalla mancata manutenzione della vegetazione ivi presente;

Considerati:

- i rischi di possibili caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- i pericoli d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria e possibile propagazione, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste per la presenza di terreni cespugliati e aree arbustive ai margini stradali e ferroviari, soprattutto con grave pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini sia per i gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio ed all'ecosistema animale e vegetale comportando, in alcuni casi, rischio per la stabilità dei versanti;

Dato atto che tali opere sono da ritenersi urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate, meditante propria ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno ai sensi dell'art 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smi.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria, ricadente nel territorio del Comune di Castagneto Carducci, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, ancorché gestiti da terzi di provvedere **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione** della presente ordinanza all'Albo Pretorio On Line del Comune nel rispetto degli artt. 52 e 55 e 56 del DPR 753/1980 a:

- verificare ed eliminare, gli eventuali rischi di caduta di rami ed alberi che si protendono oltre il proprio confine sulla sede ferroviaria e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare il pericolo di rischio incendio e conseguente propagazione,, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei



treni e a tutela della pubblica incolumità;

- a mantenere costantemente, nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52-55-56 del D.P.R. n. 753/1980.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo Pretorio telematico comunale per giorni 15.

2. La trasmissione del presente provvedimento:

- Al Prefetto di Livorno
- Direzione R.F.I. di Firenze,
- Comando Vigili del Fuoco di Livorno
- Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali
- Provincia di Livorno
- al Comando di Polizia Municipale
- alla Segreteria dell'Ente per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Castagneto Carducci;
- agli uffici competenti affinché venga data massima diffusione del presente atto sui quotidiani locali
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Castagneto Carducci, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati

3. Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato alla vigilanza, al controllo e all'esecuzione in caso di inottemperanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

- che Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- che ai trasgressori sarà inflitta una sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 (come modificato dalla L.689/81), salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Geom. Fusi Moreno, Responsabile dell'area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico.
- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Lì, 21/05/2018

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)